

COMUNE di PRASCORSANO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 27/01/2023

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta Pubblica

OGGETTO: Imposta municipale propria IMU anno 2023. Conferma delle aliquote per l'applicazione dell'imposta

L'anno DUEMILAVENTITRE, addì ventisette del mese di gennaio alle ore ventuno e minuti venti nella solita sala delle adunanze.

Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

All'appello, per il presente punto all'ordine del giorno, risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
ROLANDO PERINO Piero	Presidente	Sì
PERINO Antonio	Vice Sindaco	Sì
ANDREONI Davide	Consigliere	Sì
CHIALDA Bruna Caterina	Consigliere	Sì
RUBEO Maura	Consigliere	Sì
REGIS Cristian	Consigliere	Sì
PERONA Luca	Consigliere	Sì
ROLLE Valentina	Consigliere	Giust.
FRIJIA Arcangelo	Consigliere	Giust.
DI PIETRO Lorenzo	Consigliere	Sì
GRISOLIA Carmela	Consigliere	No
Totale Presenti:		8
Totale Assenti:		3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. **DEL SORDO Dott.ssa Gaetana**.

Il Sindaco Presidente ROLANDO PERINO Piero, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando i Convenuti a trattare e discutere l'argomento posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: Imposta municipale propria IMU anno 2023. Conferma delle aliquote per l'applicazione dell'imposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sig. Sindaco Presidente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. gli Enti Locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferito al triennio successivo;

VISTO l'art. 1, comma 775, della Legge 29.12.2022, n. 197, con il quale è stato differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;

RICHIAMATO quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, così come modificato dall'art. 15 del D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 57 del 22/12/2022, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2023/2025, redatto tenendo conto che le aliquote e tariffe dell'imposta IMU, le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF restano invariate, e la TARI sarà oggetto di specifico provvedimento;

RILEVATO che, ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, ha provveduto ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VISTE tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddezza norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni

principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 751, della Legge 160/2019, a partire dall'anno 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

RILEVATO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

TENUTO conto che il Comune di Prascorsano ricade in area montana e, pertanto, ai sensi della normativa vigente in materia prima richiamata, i terreni agricoli presenti sul territorio comunale sono esenti dall'imposta IMU;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

RILEVATO che questo Ente non si è avvalso, nell'anno 2015 e negli anni successivi, della facoltà prevista dall'art. 1, comma 677 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. appena prima richiamata;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote individuate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 756, ad oggi non ancora pubblicato;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 446/1997 che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali

0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

ATTESO, pertanto, che con l'entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in considerazione delle esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2023 ed allo scopo di consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, l'articolazione delle aliquote per l'anno 2023 sarà la seguente, confermando le aliquote già previste per l'anno 2022:

TIPOLOGIA IMMOBILE	Alq. Comune	Aliq. Stato	DETRAZIONE
Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7)	0,5%	0%	Detrazione €200,00
Abitazioni principali (categorie A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7) e pertinenze (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 , nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	Esente	Esente	
Fabbricati classificati nella categoria catastale D con esclusione della categoria D/10	0,14%	0,76%	
Aree edificabili	0,9%	0%	
Altri immobili	0,9%	0%	
Terreni agricoli NON posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali	0%	0%	
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali	Esente	Esente	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	Esente	Esente	
Fabbricati rurali ad uso strumentale si cui all' art.9 comma 3-bis D.L. n.557/93	0,1%	0%	

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTO il vigente Regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con Deliberazione di C.C. n. 16 del 30/07/2020;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 11.06.2020 avente ad oggetto: “Nomina del Funzionario Responsabile dell'Imposta Municipale Propria (IMU).”;

VISTO il D.lgs nr. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico e contabile espressi dai responsabili dei Servizi interessati e dal Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49, comma 1 ed all'art. 147 bis del D. Lgs. n.

267/2000 e s.m.i, nonché ai sensi dell'art. 4, comma 6 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni approvato con deliberazione del C.C. n. 2/2013;

La votazione resa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 8; Astenuti n. 0; Votanti n. 8;

Voti favorevoli n. 8; Voti contrari n. 0;

Visto l'esito della votazione,

DELIBERA

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, disciplinata dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come approvate per il 2022 con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 22/12/2021, da applicare nell'anno 2023 alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

ALIQ. COMUNALE	ALIQ. STATO	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,5%	0%	Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7)
Esente	Esente	Abitazioni principali (categorie A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7) e pertinenze (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 , nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)
0,14%	0,76%	Fabbricati classificati nella categoria catastale D con esclusione della categoria D/10
0%	0%	Terreni agricoli NON posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali
Esente	Esente	Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali
0,9%	0%	Aree edificabili
0,9%	0%	Altri immobili
Esente	Esente	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)
0,1%	0%	Fabbricati rurali ad uso strumentale ai sensi dell'art.9 comma 3-bis D.L. n.557/93

dando atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 751, della Legge 160/2019, a partire dall'anno 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, osservate le prescritte formalità, viene sottoscritto.

IL SINDACO
ROLANDO PERINO Piero

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEL SORDO Dott.ssa Gaetana



COMUNE DI PRASCORSANO

Città Metropolitana di Torino

Piazza Enrietto Giacomo, 1 -Prascorsano 10080 (TO)

☎ 0124-698141 FAX 0124-698357

Sito internet: www.comune.prascorsano.to.it

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 4 DEL 19/01/2023**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2023. CONFERMA
DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Prascorsano, li 26/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
BUFFO ROBERTA



COMUNE DI PRASCORSANO

Città Metropolitana di Torino

Piazza Enrietto Giacomo, 1 -Prascorsano 10080 (TO)

☎ 0124-698141 FAX 0124-698357

Sito internet: www.comune.prascorsano.to.it

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 4 DEL 19/01/2023**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2023. CONFERMA
DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali come modificato dall'art. 3 - c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012.

Prascorsano, li 26/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Piero Rolando Perino



COMUNE DI PRASCORSANO

Città Metropolitana di Torino

Piazza Enrietto Giacomo, 1 -Prascorsano 10080 (TO)

☎ 0124-698141 FAX 0124-698357

Sito internet: www.comune.prascorsano.to.it

PARERE AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 4 DEL 19/01/2023

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2023. CONFERMA
DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

Il sottoscritto Segretario comunale esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai sensi dell'art. 4, comma 6 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni approvato con deliberazione del C.C. n. 2/2013.

Prascorsano, li 26/01/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Gaetana Del Sordo



COMUNE DI PRASCORSANO

Città Metropolitana di Torino

Piazza Enrietto Giacomo, 1 - Prascorsano 10080 (TO)

☎ 0124-698141 FAX 0124-698357

sito internet: www.comune.prascorsano.to.it

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 4 DEL 27/01/2023

Si certifica che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Comune dal **27/02/2023** e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al **14/03/2023** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 69/2009.

Prascorsano, lì 27/02/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

firmato digitalmente

BUFFO ROBERTA

La presente è copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.